



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Umberto Zanotti Bianco”



Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di **CASSANO ALLO IONIO (CS)**

Circ. N. 95
A.S. 2021/22

Cassano Allo Ionio-Sibari, 09 gennaio 2022

Alle Famiglie e agli Alunni
Al personale tutto
Agli Atti/ sito Web della Scuola

Oggetto: Nuove regole per il rientro dopo la pausa natalizia. Gestione positivi e quarantene alla luce del D.L. n.1 del 07/01/2022 e della circolare congiunta M.I. e M.S. n. 11 del 08/01/2022.

Alla luce di quanto pubblicato dal Governo, nonostante le lezioni si svolgeranno in DAD giusta ordinanza sindacale n. 197 del 07/01/2022, con la presente si vuole informare l'intera comunità scolastica sul contenuto del nuovo decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, che cambia le regole da seguire in caso di positività di uno o più alunni. La nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 8 gennaio 2022 ha disciplinato le modalità di gestione illustrate nella sintesi che segue.

CASI DI POSITIVITA' IN CLASSE / CONTATTO STRETTO / QUARANTENE

Il lavoratore e gli alunni che siano contatti stretti di un caso positivo sono considerati come indicato dal D.L. n.1 del 07/01/2022 e nella nota esplicativa n. 11 del 08/01/2022. La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. La classe va in quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).





SCUOLA PRIMARIA

-Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si raccomanda al personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

-In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. La classe va in quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

-Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista la didattica in presenza con l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

-Con due casi nella stessa classe:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.





B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

-In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.





Ulteriori precisazioni

-il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:

-“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

-non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

-I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche.

RIENTRO A SCUOLA DOPO LA SOSPENSIONE

Comunicazione delle Famiglie di casi di positività o isolamento

La famiglia, al fine di tutelare la comunità scolastica e attivare prontamente le misure previste dalla normativa, ha l'obbligo di comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 quando il proprio figlio risulti positivo al virus SARS COV o ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

Per la sicurezza di tutti, è fondamentale che tutti gli alunni e le alunne al momento del rientro in classe presentino la documentazione già richiesta con [circolare n. 90 del 03/01/2022](#) alla quale integralmente si rimanda.

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, che alla data del rientro in classe non sono oggetto di disposizioni di ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO FIDUCIARIO oppure QUARANTENA DOMICILIARE, per la frequenza scolastica al rientro in classe/sezione DOVRANNO PRESENTARE al docente in servizio alla PRIMA ORA di lezione il “MODULO RIAMMISSIONE A SCUOLA dopo il PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE per le festività natalizie”, di cui sopra debitamente compilato e firmato da uno dei genitori.

Il modulo è allegato alla circolare n. 90 e nella sezione del sito Segreteria/Modulistica Alunni.

OLTRE AL MODULO sopra indicato, a seconda dei casi di seguito illustrati, vi è da presentare la seguente documentazione:





1) **Gli alunni e le alunne** che sono risultati soggetti **POSITIVI ACCERTATI al Covid-19** e che nel frattempo hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena POSSONO RIENTRARE IN COMUNITA' SOLO DOPO AVER INVIATO alla mail della scuola csic885006@istruzione.it la seguente documentazione:

- 1) DISPOSIZIONE DI QUARANTENA IN SEGUITO ALL'ACCERTAMENTO DELLA POSITIVITA' AL SARS-COV-2 (SOGGETTO POSITIVO ACCERTATO);
- 2) ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI SOGGETTO COVID POSITIVO oppure ATTESTATO DI RIENTRO IN SICUREZZA RILASCIATO DAL MMG/PLS.

1.2) **Gli alunni e le alunne** delle classi che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono stati **in SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING** dovranno presentare al docente in servizio alla prima ora di lezione copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro dell'effettiva sorveglianza effettuata.

1.3) **Gli alunni e le alunne** delle classi che sono stati in **QUARANTENA DOMICILIARE** e che alla data del rientro in classe hanno terminato tale periodo, dovranno presentare al docente in servizio nella prima ora di lezione, la documentazione inerente alla **QUARANTENA EFFETTUATA** durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, e cioè nello specifico:

- a) COPIA DISPOSIZIONE di ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILIARE disposta da ATS/ASL;
- b) ATTESTAZIONE DI FINE QUARANTENA rilasciata da ATS/ASL oppure ESITO NEGATIVO del TAMPONE ANTIGENICO o MOLECOLARE di fine quarantena;

2) se sono stati effettuati i 14 giorni di quarantena, in mancanza di un tampone molecolare o antigenico, si deve presentare:

- a) ATTESTAZIONE DI FINE QUARANTENA rilasciata da ATS/ASL;

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell'Istituto che alla data del rientro in classe **sono ancora in ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto soggetti POSITIVI ACCERTATI** non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, come da Regolamento, la didattica Digitale Integrata da richiedere alla scuola tramite compilazione del seguente [modulo](#) rinvenibile anche nella sezione Segreteria/Modulistica alunni del sito web istituzionale.

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell'Istituto che alla data del 10/01/2022 o successiva di rientro in classe sono **ancora in QUARANTENA DOMICILIARE in quanto soggetti CONTATTI STRETTI di soggetti POSITIVI ACCERTATI** non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, come da Regolamento, la didattica Digitale Integrata da richiedere alla scuola tramite compilazione del seguente [modulo](#) rinvenibile anche nella sezione Segreteria/Modulistica alunni del sito web istituzionale.





Le ASSENZE degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali procedure e mediante il MODULO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA che è scaricabile dal sito internet della Scuola nella sezione Segreteria/modulistica alunni.

N.B. La didattica a distanza non verrà attivata in casi diversi da quelli previsti dalla normativa.

Ci si riserva di aggiornare le indicazioni fornite a seguito di nuovi provvedimenti delle autorità preposte. Pertanto si raccomanda di consultare il registro elettronico e il sito della scuola.

Il periodo complesso che stiamo affrontando impone a tutti comportamenti improntati al senso di responsabilità individuale e collettiva nella consapevolezza che la riduzione del contagio passa attraverso la collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Antonio SOLAZZO

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

